



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. 2863/FLP2004

Roma, 02 novembre 2004

NOTIZIARIO N° 57

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

EQUO INDENNIZZO DECORRENZA TERMINI PER PRESENTARE DOMANDA

**TAR LAZIO, SEZ. II, SENTENZA 27.09.2004 N°9803
E CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, DECISIONE 15.03.2004 N° 1310**

Il brevissimo termine semestrale imposto dalla legge per presentare la domanda di equo indennizzo decorre, non dalla mera conoscenza della infermità genericamente intesa, bensì dalla consapevolezza della gravità della malattia contratta e della dipendenza di essa da causa di servizio.

Lo ha stabilito il Tar Lazio, sez. II, con la sentenza n.9803 del 27 settembre 2004, che rappresenta una decisione innovativa rispetto alla tradizionale restrittiva interpretazione delle Pubbliche Amministrazioni e degli stessi TAR in materia di Equo Indennizzo. **I giudici riconfermano inoltre che la richiesta di equo indennizzo e/o di pensione privilegiata danno luogo a due distinti accertamenti e procedure, ma stabilisce che "il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti-come nel caso in esame-dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità".** Nel caso di specie la Pubblica Amministrazione aveva negato per ben due volte, con due distinti decreti e motivazioni, l'equo indennizzo per la stessa infermità già riconosciuta dalla Corte dei Conti.

Si riportano di seguito i testi delle due sentenze.

L'UFFICIO STAMPA



TAR LAZIO, SEZ. II, SENTENZA 27.09.2004 N°9803
EQUO INDENNIZZO: IN TEMA DI DECORRENZA TERMINI PER PRESENTARE DOMANDA

N. Reg. Sent.

Anno

NN. 9874 e 8029

Reg. Gen.

Anni 1998 e 2000

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E A M M I N I S T R A T I V O R E G I O N A L E
P E R I L L A Z I O
Sezione Seconda

ha

pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui ricorsi nn. 9874/1998 e 8029/2000 proposti da C.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cassiano Massimo, Marina Milli e Roberta Fanelli e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, in Via F. Civinini n. 12;

C O N T R O

il Ministero delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso n. 9874/1998,

del decreto del Dirigente del Servizio Amministrativo – Divisione III – del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 392 del 30.3.1998 con cui è stata respinta la domanda di equo indennizzo per tardività della richiesta;

con il ricorso n. 8029/2000,

del decreto della medesima Autorità n. 263 del 17.12.1999 con cui si ritiene che l'istanza di equo indennizzo è respinta anche perché mancherebbero i requisiti di cui alla legge n. 1094 del 1970;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 7.7.2004 il consigliere Francesco RICCIO;

Uditi, altresì, gli avv.ti M. Cassiano e Tortora per l'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il primo ricorso, notificato il 15 luglio 1998 e depositato il successivo 27 luglio, l'interessato, in qualità di finanziere scelto del Corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato l'atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso alla liquidazione dell'equo indennizzo spettante per alcune infermità dipendenti da causa di servizio (tra cui in particolare "esiti di gastroscezione con gea ben funzionante in pregressa malattia peptica").

Con il secondo ricorso la parte istante ha impugnato il successivo provvedimento di diniego del beneficio a suo tempo richiesto fondato anche sull'ulteriore presupposto della non utilizzabilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla C.M.O. di Milano nel 1996.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Non si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.

DIRITTO

Occorre preliminarmente precisare che i ricorsi indicati in epigrafe vanno qui riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Con i motivi di gravame relativi al primo provvedimento impugnato, **il ricorrente contesta in pratica l'erroneità dell'affermazione contenuta nel decreto del 30.3.1998, secondo cui la domanda di equo indennizzo debba considerarsi intempestiva in relazione al termine di sei mesi imposto dall'art. 3 del regolamento approvato con R.D. 15.4.1928 n. 1024.**

La doglianza è fondata, oltre che prevalente ed assorbente rispetto alle altre.

Secondo l'Amministrazione intimata, l'interessato avrebbe avuto conoscenza dell'infermità già in data 16.9.1991 (cioè al momento di uscita dall'Ospedale Militare di Milano) e poi avrebbe presentato l'istanza per il relativo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il 21.9.1963.

L'argomento è del tutto erroneo ed irrilevante, come giustamente sostenuto da parte ricorrente, per la patente ragione connessa al diverso grado di infermità sussistente nei due termini temporali di riferimento.

Infatti, nel momento individuato dalla p.a. il C. ha avuto conoscenza della seguente affezione: "gastrite e colite spastica con lieve risentimento appendicolare"; mentre, nella domanda di accertamenti la verifica della dipendenza da causa di servizio è riferita alla diversa e più grave infermità quale è quella della "ulcera duodeno bulbare", che risulta accertata e conosciuta dall'interessato soltanto in data 8.8.1963.

L'indagine circa la tempestività della domanda di accertamento della suddetta dipendenza avrebbe presupposto da parte del Comando della G.d.F. delle valutazioni tecniche che sono state obiettivamente disattese dall'Amministrazione intimata proprio perché il termine semestrale previsto dal citato art. 3 decorre, non dalla mera conoscenza della infermità genericamente intesa, bensì dalla consapevolezza della gravità della malattia contratta e della dipendenza di essa da causa di servizio (v. Cons. Stato, Sez. IV, 10.3.2004 n. 1120).

In ogni caso, in presenza di infermità ad andamento evolutivo (come è nella fattispecie di cui è merito), che si stabilizza solo ad un certo grado di gravità col decorso del tempo, **il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio comincia a decorrere dalla conoscenza della stabilizzazione e della permanenza della gravità e non dal momento, di per sé notevolmente difficile da determinare, nel quale sia successivamente sorto il dubbio o sia maturata la sicura conoscenza che l'infermità sia stata causata da motivi di servizio** (v. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2003 n. 3665).

Allo stesso modo risulta fondata la doglianza relativa al secondo provvedimento impugnato secondo cui la non utilizzabilità degli accertamenti sanitari condotti dal C.M.O. di Milano nel 1996 in merito alla dipendenza



dell'infermità "esiti di gastrectomia con gea ben funzionante in pregressa malattia peptica" è il frutto di un'erronea applicazione della procedura vigente.

Nella specie, non è in discussione l'autonomia funzionale della procedura per l'attribuzione dell'equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato.

Tuttavia, pur nella diversità degli effetti dei due procedimenti, previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i due istituti hanno a presupposto l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente.

Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale accertamento, in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746).

Nel caso di cui è merito il sig. C. ha avuto riconosciuto il beneficio della pensione privilegiata per effetto del decreto n. 119267 del 29.10.1997 ed in conseguenza dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della stessa infermità per la quale l'Amministrazione resistente ha per ben due volte negato il beneficio dell'equo indennizzo.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati laddove negano il riconoscimento dell'equo indennizzo per l'infermità "esiti di gastrectomia con gea ben funzionante in pregressa malattia peptica".

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti da C.G., li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano sin d'ora in € 3000, (tremila/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA Presidente

Francesco RICCIO Consigliere Relatore

Anna BOTTIGLIERI Consigliere

Il Presidente Il Consigliere est.

CONSIGLIO DI STATO , SEZ. VI, DECISIONE 15.03.2004 N° 1310

Equo indennizzo per infermità: decorrenza del termine per la domanda

Il termine di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 686/1957, ai fini della domanda di riconoscimento da causa di servizio, inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che il danno all'integrità fisica è derivato da fatti inerenti al servizio.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione n. 1310 del 15 marzo 2004, precisando che non è sufficiente la mera percezione dello stato di malattia, ma l'acquisita consapevolezza della sua gravità e della sua possibile dipendenza da causa di servizio, così valorizzando il momento della percezione intellettuale della malattia in connessione con le sue cause invalidanti.

(Cfr. CdS n.435/1999, n. 435; CdS n.1096/1998; Cons. Giust. Sic. n. 49/1999)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello nn. 15/1999 e 5385/2002, proposti da F. Andrea, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Castellaneta ed elettivamente domiciliato in Roma, Via SS Quarto, n. 56, presso lo studio dell'avv.to Raffaele Losardo;

contro

- l'Ente Poste Italiane, ora Poste Italiane S.p.a., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Fiorillo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Plinio, n. 21;

- il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, ora delle Comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- quanto al ricorso n. 15/1999 della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. I^a, n. 612/98 pubblicata il 23.07.1998;

- quanto al ricorso n.5385/2002 della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. I^a, n. 2350/2001 pubblicata il 12.06.2001;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Poste Italiane S.p.a. e del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la memoria prodotta dalle Poste Italiane S.p.a. a sostegno della propria difesa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 20 gennaio 2004 il Consigliere Politico Bruno Rosario;

Uditi per le parti gli avvocati difensori come da verbale di udienza;

FATTO

Con sentenza n. 612/98, pubblicata il 23.07.1998, il T.A.R. per la Puglia, Sez. I^a, respingeva il ricorso proposto dal sig. F.A. avverso il provvedimento dell'Amministrazione delle Poste Italiane n. prot. 1/AAGG/1281/TRZ del 31.01.1989, recante il diniego di riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità riconosciuta dipendente dal servizio sul rilievo dell'avvenuta presentazione della domanda di concessione del predetto beneficio economico una volta decorsi "i termini previsti dall'art. 36 del d.P.R. 03.05.1957, n. 686".

Avverso detta sentenza il F. ha proposto ricorso in appello notificato il 12.12.1998 e ne ha censurato i capi di decisione perché in contrasto con quanto previsto dall'art 51 del d.P.R. n. 686/1957, circa la decorrenza del termine per la presentazione della domanda di concessione dell'equo indennizzo una volta emesso il decreto che accerta il nesso di causalità fra la malattia e la prestazione lavorativa resa.

Sottolinea, inoltre, la tempestività della domanda intesa ad ottenere i riconoscimento della causa di servizio, poiché solo in data 29.11.1982, a seguito di visita specialistica, ha acquisito conoscenza della patologia in atto imputabile all'attività di servizio.

Con successiva sentenza n. 2350/2001 pubblicata il 12.06.2001 il T.A.R. per la Puglia, Sez. I^a, respingeva altro ricorso proposto dal sig. F. teso ad ottenere l'annullamento del decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni emesso il 15.07.1988, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "grave nevrosi marginale con manifestazioni fobiche ossessive ed ipocondriache; in atto sindrome dissociativa", nella parte in cui dichiarava che l'istanza di riconoscimento della causa di servizio "era stata prodotta oltre i termini previsti dall'art. 36 del d.P.R. 03.05.1957, n. 686".

Avverso detta decisione il F. si è gravato avanti al Consiglio di Stato con il ricorso rubricato al n. 5385/2002 ed ha rinnovato motivi di illegittimità della statuizione oggetto di contestazione per erronea e falsa applicazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 686/1957, chiedendo l'annullamento e riforma della sentenza impugnata.

In entrambi i ricorsi si è costituita il giudizio la S.p.a. Poste Italiane ed ha contrastato in memoria i motivi dedotti concludendo per il rigetto delle impugnative.

All'udienza del 20 gennaio 2004 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1) Per il rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva va disposta la riunione dei ricorsi per la contestuale decisione.

2) Per ragioni di evidente pregiudizialità va preliminarmente esaminato il ricorso rubricato al n. 5385/2002.

L'appello merita accoglimento.

L'art. 36 del d.P.R. 03.05.1957, n. 686, stabilisce che "l'impiegato che abbia contratto infermità per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica". Pertanto, se in presenza di taluni eventi connessi al servizio la loro incidenza sull'integrità fisica è di immediata percezione da parte del pubblico dipendente - come nei casi di traumatismo avvenuto in servizio ed in dipendenza delle mansioni esercitate;

degli infortuni c.d. "in itinere"; delle malattie c.d. professionali, perché ordinariamente indotte dall'adibizione a specifiche lavorazioni o dall'impiego in compiti notoriamente usuranti - non sempre alla percezione dello stato di malattia e di disagio fisico si riconnette la consapevolezza del nesso eziologico fra l'infermità e la prestazione lavorativa resa.

Tale ultimo elemento di carattere soggettivo non è, invero, irrilevante ai fini del decorso del termine semestrale per la denuncia all'Amministrazione dell'evento dannoso, poiché l'art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 686/1957 in precedenza menzionato pone a carico del pubblico dipendente, in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza della malattia dal servizio, lo specifico onere di indicare "le circostanze che vi concorsero e le cause che la produssero" aspetti che, come in precedenza esposto, non emergono nell'immediato in presenza di talune patologie.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che il termine di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 686/1957 inizia decorrere dal momento in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che il danno all'integrità fisica è derivato da fatti inerenti al servizio, non essendo sufficiente la mera percezione dello stato di malattia, ma l'acquisita consapevolezza della sua gravità e della sua possibile dipendenza da causa di servizio, così valorizzando il momento della percezione intellettuale della malattia in connessione con le sue cause invalidanti (C.di.S. Sez. VI^a, n. 435 del 14.04.1999, n. 435; IV^a, 20.07.1998, n. 1096; Cons. Giust. Sic. n. 49 del 25.02.1999).

Il su riferito orientamento giurisprudenziale si configura tanto più valido in presenza di patologie afferenti alla sfera psichica del pubblico dipendente. La c.d. anormalità psichica, che già sul piano diagnostico della sua insorgenza non trova fra i clinici e ricercatori unanimità di consensi, pone problemi di non univoca soluzione nell'individuazione delle cause scatenanti che possono ascriversi alla struttura biologica o psichica dell'individuo o a condizioni ambientali afferenti alla vita di relazione ed affettiva del soggetto.

Applicando i su riferiti criteri è agevole rilevare che, se dalla documentazione versata in giudizio emerge che i disturbi afferenti alla sfera psichica del ricorrente, con svariati effetti sulle sue condizioni fisiche e sulla stessa vita di relazione e lavorativa, erano risalenti nel tempo, in nessuno dei referti diagnostici detta patologia è ricondotta sotto il profilo causale all'attività di servizio resa alle dipendenze dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. Solo a seguito della visita specialistica cui il F. si sottopose in data 28.11.1982, dopo una completa anamnesi remota e recente, estesa anche agli stretti familiari, e la ricostruzione dell'intera storia clinica del paziente, la sindrome riscontrata, qualificata "grave nevrosi marginale con manifestazioni fobico ossessive ed ipocondriache, spurie ad andamento irreversibile con notevole alterazione del tono, dell'attenzione affettiva, dei sentimenti, del comportamento e della volontà", viene ricondotta nella sua eziologia al servizio reso con mansioni di fattorino nella città di Milano, ritenuto idoneo per le sue modalità di espletamento nell'ambito di quel contesto urbano e per l'esposizione ad una pluralità di disagi, ad assumere un ruolo causale efficiente nell'insorgenza della malattia.

Prima del rilascio di detto referto medico nessun onere di produzione della domanda di riconoscimento della causa di servizio appare ragionevolmente esigibile da parte del ricorrente che, sia per la condizione di disagio psichico in cui versava, sia per l'evidente inettitudine a svolgere un'autodiagnosi del male da cui era affetto, non era certo in condizione di individuare le cause ambientali genetiche del disturbo psichico.

Il ricorso in appello rubricato al n. 5385/2002 va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il decreto direttoriale del 15.07.1988 va annullato nella parte in cui dichiara che l'istanza di riconoscimento della causa di servizio "era stata prodotta oltre i termini previsti dall'art. 36 del d.P.R. 03.05.1957, n. 686".

L'invalidità in parte "de qua" del predetto provvedimento del 15.07.1988 si riflette in via derivata sulla determinazione dell'Amministrazione delle Poste Italiane n. prot. 1/AAGG/1281/TRZ del 31.01.1989, che ha negato di riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità "grave nevrosi marginale con manifestazioni fobiche ossessive ed ipocondriache: in atto sindrome dissociativa" sull'unico presupposto della tardiva presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, di cui innanzi è stata dichiarata l'illegittimità. Anche il ricorso in appello rubricato al n. 15/1999 merita quindi accoglimento.

Le spese e gli onorari possono essere compensate fra le parti per tutti e due i gradi del giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI[^], accoglie entrambi i ricorsi in appello proposti da F. Andrea e, in riforma delle sentenze impugnate, annulla i provvedimenti impugnati in data 15.07.1988, in parte “de qua”, e 31.01.1989.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2004 con l'intervento dei seguenti magistrati:

Sergio SANTORO Presidente f.f.;
Luigi MARUOTTI Consigliere;
Carmine VOLPE Consigliere;
Lanfranco BALUCANI Consigliere;
Bruno Rosario POLITO Consigliere Est.